

Comune di Boves (Cuneo)

**Integrazione art. 11 dello Statuto comunale - Definizione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica - Delibera C.C. n. 24 del 24/02/2010.**

Integrazione art. 11 dello Statuto comunale – definizione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica – delibera C.C. n. 24 del 24/02/2010

IL CONSIGLIO COMUNALE

*omissis*

*delibera*

1) Di approvare la seguente integrazione all'art. 11 dello Statuto comunale:

2) Il Comune:

- riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Boves, 12 marzo 2010

Il Segretario comunale  
Laura Baudino